Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. 1691.
Disciplina della distribuzione del vestiario ai militari del Corpo equipaggi militari marittimi Pag. 638

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1692.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Montemarano (Avellino). Pag. 640

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1693.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Santa Maria, del SS.mo Rosario e del SS.mo Sacramento, in Fossa (L'Aquila) Pag. 641

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1694.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Pareti di Nocera Superiore (Salerno) Pag. 641

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1695.
Dichiarazione formale dei fini delle Arciconfraternite riunite del SS.mo Rosario e Sacramento, con sede in Chiusano San Domenico (Avellino) . . . . . Pag. 641

1948

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 58.
Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore ed estensione della indennità anzidetta agli infortunati civili per fatti di guerra. Pag. 641

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 59.
Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. Pag. 642

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 60.
Erezione in Comune autonomo della frazione Quarto del comune di Marano (Napoli) . Pag. 643

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 61.
Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali Pag. 643

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 62.
Disposizioni a favore del teatro . . . . Pag. 645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1948, n. 63.
Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne . . . . Pag. 646

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947.
Composizione del Consiglio superiore degli archivi di Stato per il triennio 1948-1950 . . . Pag. 648

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1948.
Sostituzione di un membro della Commissione per la riforma della previdenza sociale . Pag. 648

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1947.
Cessazione della gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Bari e ricostituzione dell'amministrazione ordinaria Pag. 648

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.
Proroga del termine di validità del francobollo da lire dieci emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945. Pag. 649

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1948.
Sostituzione di membri del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per il commercio, professionisti e artisti . . . . . Pag. 649

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1948.
Sostituzione del presidente del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti Pag. 649

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.
Divieto alla Società fonderia e smalteria ligure, con sede in Savona, ad allestire un impianto per la produzione di articoli igienico-sanitari in ghisa smaltata Pag. 650

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.
Divieto alla Società Fonderia di Vittuone, con sede in Vittuone (Milano) ad attivare una fonderia di ghisa e di metalli non ferrosi . . . . Pag. 650

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Riassunto del provvedimento n. 49 del 4 febbraio 1948 riguardante lo sblocco dei prodotti per la prima infanzia (polveri di latte e farine lattee) ed i prezzi del latte condensato zuccherato e dei granoturchi da seme, esonerati in campo, selezionati, di produzione 1947-48 Pag. 650
Rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione . . . . Pag. 650

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 651
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 651

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Riva Trigoso (Sestri Levante). Pag. 651
Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località San Benedetto del Tronto Pag. 651

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Piacenza Pag. 651
Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Borgo San Lorenzo (Firenze) Pag. 651

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 651

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo Pag. 652
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli Pag. 652
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo . . . . Pag. 652

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 2 (febbraio 1948).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. 1691.
Disciplina della distribuzione del vestiario ai militari del Corpo equipaggi militari marittimi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 aprile 1935, n. 767, relativo al vestiario dei militari del Corpo equipaggi militari marittimi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli effetti di vestiario costituenti il corredo di prima vestizione sono concessi gratuitamente in uso agli uomini di leva ed ai volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, dopo accertata la loro idoneità al servizio militare.

La composizione del corredo di prima vestizione è determinata dalle apposite tabelle-tipo contenute negli allegati *A* e *B* del presente decreto firmate dai Ministri per la difesa e per il tesoro.

Ai sergenti, sottocapi e comuni, richiamati per istruzione o per mobilitazione o riammessi in servizio, sarà distribuito un corredo ridotto stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo ed alla presunta durata dello stesso.

Art. 2.

Durante il servizio effettivamente prestato sotto le armi, il rinnovamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. di leva, volontari, richiamati e trattenuti, si effettua in forma gratuita a cura della Amministrazione, man mano che i singoli capi di corredo hanno superato la durata minima di uso che per ciascuno sarà stabilita con decreto del Ministro per la difesa e dopo che ne sia stata accertata l'assoluta indispensabilità.

Parimenti in forma gratuita sarà provveduto, a cura dell'Amministrazione, alla sostituzione dei capi di corredo, in uso ai militari del C.E.M.M. distrutti o resi inservibili per accertata causa di forza maggiore.

Il rinnovamento degli effetti logorati o resi inutilizzabili prima dello scadere del periodo minimo di durata, nonchè la sostituzione di quelli perduti per causa diversa dalla forza maggiore potrà essere effettuato solo a pagamento al prezzo di tariffa.

Art. 3.

I militari di leva, volontari, richiamati o trattenuti sono tenuti, all'atto del rinvio dalle armi, alla restituzione degli effetti di vestiario concessi in uso dall'Am-

ministrazione durante il servizio, sempre quando non abbiano superato il periodo minimo di uso.

E' fatta eccezione per gli effetti indispensabili, a seconda della stagione, per raggiungere la dimora dichiarata all'atto del rinvio dalle armi.

Art. 4.

Ai militari del C.E.M.M. destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa.

Il Ministro per la difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare alle navi ed agli enti a terra, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

Art. 5.

Ai secondi capi di carriera della Marina militare di nuova nomina è dato gratuitamente il corredo indispensabile per la prima vestizione, secondo la tabella-tipo contenuta nell'allegato C del presente decreto, firmata dai Ministri per la difesa e per il tesoro.

Tale corredo rimane di proprietà del sottufficiale, il quale all'atto della nomina è tenuto a restituire il vestiario di divisa che aveva in uso come sergente, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 6.

La distribuzione gratuita del corredo di prima vestizione è dovuta altresì, ma in misura ridotta rispetto ai secondi capi di carriera, ai sergenti di leva promossi secondi capi durante il normale servizio, nonchè ai sergenti richiamati alle armi, promossi secondi capi all'atto del richiamo o durante il servizio successivo.

Ai sergenti promossi secondi capi all'atto del congedamento tale corredo è dovuto in occasione del primo richiamo.

La composizione del predetto corredo sarà stabilita con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 7.

Nei casi non contemplati dal precedente art. 6, ai sottufficiali del C.E.M.M. richiamati o riammessi in servizio entro due anni dalla cessazione del servizio attivo o dalla fine del precedente richiamo è dovuta, in luogo del corredo in natura, una indennità in contanti.

Tale indennità sarà determinata, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di stabilire, per ogni esercizio finanziario, i capi di corredo che potranno essere prelevati a pagamento a prezzo di tariffa dai sottufficiali del C.E.M.M.

Art. 9.

Ai sottufficiali della Marina militare assegnati a prestar servizio al « Battaglione San Marco » sarà somministrato gratuitamente uno speciale corredo la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro per la difesa.

Per il rinnovamento del suddetto corredo valgono le disposizioni di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Nessuna indennità, somministrazione gratuita o distribuzione a prezzi inferiori a quelli previsti dalla « tariffa vestiario » è concessa ai sottufficiali del C.E.M.M. per il rinnovamento del corredo.

Art. 11.

Le somme introitate dall'Amministrazione per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui dovranno essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore del capitolo « Vestiario C.E.M.M. » del bilancio passivo della Marina militare.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per la difesa sarà, per ogni esercizio finanziario ed, ove nel caso, anche durante l'esercizio stesso, determinata la tariffa dei prezzi di costo dei singoli effetti di vestiario, dei manufatti, delle materie prime, degli accessori, dei residui, ecc. interessanti il servizio del vestiario della Marina militare.

Parimenti con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le norme generali per il servizio del vestiario normale e quelle inerenti ai servizi speciali dei sottufficiali e militari del C.E.M.M.

Art. 13.

E' ratificata la concessione gratuita del vestiario pel rinnovamento corredo ai militari in servizio nel Corpo equipaggi militari marittimi effettuata a partire dall'esercizio 1944-45 e sino alla data di pubblicazione del presente decreto.

E' parimenti ratificata la corresponsione dell'indennità rinnovamento corredo nella misura prevista per l'esercizio 1943-44, corrisposta agli stessi militari, a titolo riparazioni corredo, durante il medesimo periodo di tempo previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

E' abrogato il regio decreto 24 aprile 1935, n. 767.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 124. — FRASCA

ALLEGATO A.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per i militari di leva o volontari arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Asciugamani	n.	2
Berretto basco turchino	»	1
Berretto di panno turchino	»	1
Bicchiere di alluminio	»	1
Busta di tela con accessori (aghi, bottoni, filo)	»	1
Calze di cotone	paia	3

Calzone da lavoro di tela di cotone	n.	2
Calzone di panno turchino	»	2
Calzone di tela crociata	»	2
Calzoncino corto di tela cotone kaki	»	1
Calzoncino per ginnastica	»	1
Camicia di sargia	»	2
Camicia da lavoro di tela di cotone	»	2
Camicia di tela crociata bianca	»	2
Camicia di tela rasata bianca	»	2
Cappello impermeabile	»	1
Cappello da lavoro di tela	»	2
Cappotto di panno turchino	»	1
Cappotto impermeabile	»	1
Cinghia per calzoni	»	1
Coperta di lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio	»	1
Distintivi di categoria (1)	»	18
Farsetto di cotone bianco	»	2
Farsetto di lana turchina	»	2
Fascia da materasso	»	2
Fascia bianca per berretto	»	2
Fazzoletto nero	»	1
Fazzoletto da tasca	»	2
Forchetta	»	1
Gamellino di alluminio	»	1
Libretto personale	»	1
Lucchetti	»	2
Mutande di tela di cotone	»	3
Nastro per berretto	»	1
Piatto di alluminio	»	1
Scarpe alte nere	paia	2
Scarpette	»	1
Solino turchino	n.	1
Spazzola per branda	»	1
Spazzola per capelli	»	1
Spazzola per panni	»	1
Spazzola per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1

(1) Per i militari volontari i distintivi sono elevati a n. 28.

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

ALLEGATO *B*.

Tabella tipo del corredo di prima vestizione per gli arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi destinati a prestare servizio col « Battaglione San Marco ».

Asciugamani	n.	2
Ancoretta per berretto basco	»	1
Berretto basco turchino	»	1
Berretto di panno	»	1
Bicchiere di alluminio	»	1
Busta di tela con accessori (aghi, bottoni, filo)	»	1
Calze di cotone	paia	3
Calzettoni	»	2
Calzone di panno kaki	n.	2
Calzone di tela kaki	»	2
Calzone da lavoro di tela di cotone	»	2
Calzoncino corto di tela cotone kaki	»	1
Calzoncino per ginnastica	»	1
Camicie estive o camicie di tela kaki	»	2
Camicie da lavoro di tela di cotone	»	2
Cappello da lavoro di tela	»	2
Cappotto di panno kaki	»	1
Cinghia per calzoni	»	1
Coperta lana	»	1
Cordone bianco	»	1
Cucchiaio	»	1
Distintivi di compagnia	»	14
Distintivi (manopole) Leone San Marco	»	8
Distintivi di categoria	»	14
Farsetto di cotone bianco	»	2
Fascia da materasso	»	2
Fazzoletto nero	n.	1
Fazzoletto da tasca	»	2
Forchetta	»	1
Giubbetto o camicia di panno kaki	»	2
Gamellino di alluminio	»	1
Impermeabile mimetico	»	1
Libretto personale	»	1
Lucchetti	»	2
Nastro per berretto	»	1
Maglia di lana o farsetto di lana	»	2
Mutande di tela di cotone	»	3
Piatto di alluminio	»	1
Solino turchino	»	1
Scarpe a doppia suola	paia	2
Scarpette	»	1
Spazzola per branda	n.	1
Spazzola per capelli	»	1
Spazzola per panni	»	1
Spazzola per scarpe	»	1
Spazzolino per denti	»	1
Zaino, valigia e porta coperta	gruppo	1

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

ALLEGATO *C*.

Tabella tipo del corredo da distribuire gratuitamente al sergente volontario promosso secondo capo nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Asciugamani	n.	2
Berretto di panno turchino con gallone di seta cordonata nera	»	1
Calzone di cotone	paia	3
Calzoncino corto	n.	1
Calzone di panno turchino	»	1
Calzone di tela bianca	»	2
Camicia di cotone bianca con collo e polsi di ricambio	»	2
Cappotto impermeabile	»	1
Combinazione (tuta) da lavoro	»	2
Calzettoni di cotone	paia	2
Coperta di lana	n.	1
Cravatta nera	»	1
Fascia da materasso	»	2
Foderina bianca per berretto	»	2
Giacca di panno turchino	»	1
Giacca di tela bianca	»	2
Gallone distintivo di grado e categoria	paia	3
Mutande corte di lana	n.	2
Panciotto di panno turchino	»	1
Pastrano di panno turchino	»	1
Scarpe basse nere	paia	1
Stellette	»	3
Scarpe basse di tela bianca	»	1
Trofeo per berretto	n.	1

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1692.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Montemarano (Avellino).

N. 1692. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Montemarano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1693.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Santa Maria, del SS.mo Rosario e del SS.mo Sacramento, in Fossa (L'Aquila).

N. 1693. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Santa Maria, del SS.mo Rosario e del SS.mo Sacramento, in Fossa (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1694.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Pareti di Nocera Superiore (Salerno).

N. 1694. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Pareti di Nocera Superiore (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1695.

Dichiarazione formale dei fini delle Arciconfraternite riunite del SS.mo Rosario e Sacramento, con sede in Chiusano San Domenico (Avellino).

N 1695. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Arciconfraternite riunite del SS.mo Rosario e Sacramento, con sede in Chiusano San Domenico (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 58.

Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore ed estensione della indennità anzidetta agli infortunati civili per fatti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

Con effetto dal 1° settembre 1946, alle infermità che ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876, dànno diritto alla speciale indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera *b)* n. 3 della tabella *E* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 2.

Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetto dal 1° ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermità indicate nell'art. 2 del predetto decreto n. 876 e nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876, hanno effetto dal 1° marzo 1948. Fino a tale data l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra provvederà al pagamento dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, modificato dal citato decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Per ottenere la corresponsione dell'indennità speciale di accompagnamento dal 1° marzo 1948, gli aventi diritto devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 59.

Modificazioni alla procedura e ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è data facoltà alle ditte indicate nell'articolo stesso, per il solo anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo, di versare direttamente la somma dovuta nell'apposito conto, in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1948.

Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio 1948 sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'art. 1 del decreto sopra menzionato, con inizio dalla rata di aprile 1948, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 5 febbraio 1948 è sospesa l'iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza o della quarta rata entro il termine, per ciascuna stabilito, si procederà alla iscrizione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalità di cui al già citato art. 1, del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre 1948 e di febbraio 1949, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre 1948.

Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto 1948 e in unica soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre 1948 o con quella di febbraio 1949. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune, aumentato del 50 per cento.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per la presentazione dei ricorsi contro l'accertamento dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1948, è prorogato in via eccezionale fino al 29 febbraio 1948.

In via del pari eccezionale, le denuncie di variazione, previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, che saranno presentate entro il termine del 29 febbraio 1948, avranno effetto ai fini della applicazione dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1948.

I ricorsi e le denuncie di variazione, presentati entro i termini sopra indicati, non hanno effetto sospensivo.

Art. 3.

Gli agricoltori che non abbiano finora provveduto alla presentazione della dichiarazione dei dati aziendali di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, devono presentarla entro il 30 aprile 1948.

Coloro che intraprendono la conduzione di aziende agricole quali proprietari, usufruttuari, affittuari o a qualsiasi altro titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione anzidetta entro 30 giorni dall'inizio della conduzione.

Coloro che non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni entro i termini stabiliti, sono soggetti ad una pena pecuniaria pari alla metà del contributo dovuto per l'anno 1948 quando si tratti della dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo o pari alla metà del contributo dovuto per l'anno per il quale la dichiarazione doveva avere effetto, negli altri casi.

Coloro che presentano la dichiarazione dei dati aziendali infedele o reticente o che omettano la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'ultimo comma del citato art. 2 o presentano dichiarazioni di variazioni infedeli o reticenti, sono soggetti ad una pena pecuniaria pari ad un terzo del maggior contributo dovuto nell'anno per il quale la dichiarazione doveva avere effetto.

Le pene di cui ai commi precedenti, pari alla metà o ad un terzo del contributo sono ridotte rispettivamente ad un decimo e ad un ventesimo nel caso in cui l'agricoltore provvede a presentare una fedele e completa dichiarazione entro 30 giorni dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 3 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per il controllo delle dichiarazioni sopra indicate, gli uffici del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, oltre che valersi degli elementi in possesso degli uffici di cui all'art. 3 sopracitato hanno facoltà di eseguire sopraluoghi.

Art. 4.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi comunali di accertamento nella sede provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sarà provveduto ogni anno, nel periodo indicato dall'articolo stesso, alla pubblicazione di un estratto degli elenchi medesimi presso ciascuna sede municipale. Tale estratto dovrà indicare per ciascuna ditta inscritta nell'elenco, il numero di giornate imponibili, distintamente per ciascuna forma di conduzione.

La notifica individuale, di cui al penultimo comma del sopracitato articolo è effettuata ogni qualvolta l'Ufficio provinciale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agri-

coltura accerti, nei confronti di una ditta, elementi da essa non dichiarati o elementi diversi da quelli dichiarati relativamente alla superficie dei fondi, alle colture, alla forma di conduzione, ai capi di bestiame posseduti, al numero dei salariati fissi, al numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi e ad ogni altro dato che concorre a determinare o a variare la base imponibile, esclusione fatta per le variazioni derivanti da deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 5.

E' in facoltà delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di stabilire che l'accertamento dell'impiego della mano d'opera per ogni azienda agricola di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, sia, per ciascun anno, effettuato sulla base dell'impiego effettivo di mano d'opera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente. In tal caso le Commissioni anzidette stabiliranno le modalità per la rilevazione sopra indicata.

Nelle provincie in cui le Commissioni provinciali si avvarranno della facoltà di cui al precedente comma, ed in cui, di conseguenza, si farà luogo all'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera, a ciascun lavoratore, ai fini previdenziali ed assistenziali, saranno attribuite le giornate di effettiva occupazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 60.

Erezione in Comune autonomo della frazione Quarto del comune di Marano (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

La frazione Quarto del comune di Marano è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Marano e di Quarto saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Marano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Marano.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 61.

Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

I comuni, le provincie, i consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, nonchè gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli enti suddetti, devono entro tre mesi dall'entrata in vi-

gore del presente decreto, introdurre nei propri regolamenti organici del personale norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso le rispettive amministrazioni in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2.

Qualora, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, la concessione al personale non di ruolo dei previsti aumenti periodici della retribuzione iniziale, nella misura che gli enti locali sono autorizzati a fissare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, comporti un trattamento più favorevole di quello stabilito per i corrispondenti impieghi di ruolo, va applicato anche al personale non di ruolo quest'ultimo trattamento.

Art. 3.

In deroga al disposto di cui all'art. 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ferme restando le norme regolamentari relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti la nomina è effettuata per chiamata, purchè detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, semprechè essi abbiano i suddetti requisiti.

I concorsi interni fra il personale non di ruolo di cui al presente articolo saranno espletati in base alla anzianità e al merito dei candidati secondo le norme regolamentari da adottarsi dalle Amministrazioni interessate, applicate a parità di merito le preferenze previste dalla legge.

Al personale non di ruolo che non risulti sistemato a norma del presente articolo, si applicheranno le disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, secondo le norme di adeguamento di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4.

Ai fini della riserva al personale non di ruolo, nelle percentuali previste dall'art. 8 del decreto legislativo summenzionato, dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso per i gradi iniziali entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso a fruire del beneficio il personale non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 8 suddetto, abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito ovvero analoghe o assimilabili a quelle del ruolo medesimo.

Le Amministrazioni interessate debbono prevedere nei propri regolamenti organici del personale le norme occorrenti per stabilire tale assimilabilità nei riguardi delle mansioni esercitate da personale non di ruolo.

Agli effetti della determinazione delle percentuali dei posti da riservare, previste nel primo comma dell'art. 8 summenzionato, qualora non sia applicabile la ripartizione del personale, secondo i gruppi ivi indicati, si intendono equiparati ai posti di gruppo *A*) e di gruppo *B*) rispettivamente quelli per i quali sia richiesto il possesso di laurea o di diploma di scuola media di grado superiore e ai posti di gruppo *C*) quelli per i quali sia richiesto il diploma di scuola media di grado inferiore.

E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetta, diversa da quella prevista dal presente e dal precedente articolo.

Art. 5.

Qualora non sia obbligatorio il pubblico concorso per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale dovranno osservarsi le norme dell'art. 8 del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, e quelle del precedente art. 4, salva la facoltà delle Amministrazioni, previa autorizzazione preventiva del prefetto, di eccedere le prescritte percentuali nei riguardi del personale non di ruolo che sia in possesso dei requisiti di idoneità e di servizio per ottenere la nomina.

Art. 6.

Il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo previsto all'art. 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si applica anche agli enti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

In caso di infrazioni alle predette disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli. Gli amministratori degli enti che abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promossi i conseguenti impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme erogate. Sono applicabili al riguardo le disposizioni degli articoli 252 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 29 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 7.

Il trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è concesso per le cessazioni dal servizio che si sono verificate a decorrere dal 1° maggio 1947 e quello previsto dall'art. 21 del decreto stesso, è concesso per le cessazioni dal servizio che si verificheranno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le Amministrazioni che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto ad estendere al proprio personale le disposizioni di cui al decreto legislativo summenzionato, procederanno alla revisione dei provvedimenti adottati per conformarli alle norme del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 62.
Disposizioni a favore del teatro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1.

Ferma la quota del 12 % prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1948 altra quota pari al 6 % viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa è destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali.

Art. 2.

La erogazione del fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e della attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione composta:

1) del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede;

2) del Sottosegretario di Stato per le finanze;

3) del Sottosegretario di Stato per il tesoro;

4) del capo del Servizio dello spettacolo;

5) del funzionario preposto agli uffici del Teatro e di un altro funzionario degli uffici stessi;

6) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

7) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

8) di un rappresentante degli enti autonomi lirici e di un rappresentante degli enti ed istituti teatrali di musica e di prosa eretti in ente morale, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) di un esperto musicale e di un esperto del teatro di prosa nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

10) di due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e di due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

11) di un rappresentante della Società italiana autori ed editori.

I membri non di diritto durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

L'erogazione del fondo di cui all'art. 1 è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione indicata nel precedente comma senza la partecipazione dei componenti di cui al n. 8.

Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto potranno essere emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, le norme occorrenti per l'attuazione dei controlli relativi alla gestione ed all'impiego delle somme erogate sul fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, numero 538, e sul fondo previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, per i contributi da concedersi a' sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, gli stanziamenti di bilancio, in aggiunta alle assegnazioni disposte fino alla suddetta data, verranno fatti in base al gettito dei diritti erariali introitati nel semestre immediatamente precedente al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno.

Salva l'applicazione del precedente comma, resta esclusa qualsiasi ulteriore assegnazione a titolo di conguaglio, per gli stanziamenti disposti con le norme di cui al decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

Per le provvidenze da attuare con la quota del 6 % dei diritti erariali prevista dall'art. 1 del presente decreto, verrà stanziata in ciascun semestre, a partire dal secondo dell'esercizio finanziario 1947-48, la somma di L. 300 milioni, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio in base al gettito dei diritti erariali introitati in ciascuno dei semestri cui si riferiscono le anticipazioni.

Art. 5.

L'art. 26 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pub-

blico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 35 . . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 35 e non superiori a L. 100 35 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 100 . . . . 50 %

Art. 6.

Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, fino a L. 35 . . . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 35 fino a L. 100 . . 25 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 100 . . . . . 35 %

Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve giornalmente alternarsi con le proiezioni cinematografiche e dev'essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

b) da uno spettacolo di rivista;

c) da uno spettacolo di operetta;

d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria.

Art. 7.

L'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo precedente ha luogo previo accertamento della Società italiana autori ed editori.

In caso di contestazione sono dovuti i diritti erariali stabiliti per gli spettacoli cinematografici, salva decisione definitiva del Ministero delle finanze, sentito il Servizio dello spettacolo.

Gli stessi diritti erariali sono dovuti nel caso di mancata compilazione della distinta giornaliera di incasso nel modo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 154. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1948, n. 63.

Modificazioni alle norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, con il quale sono state approvate e rese obbligatorie le Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne;

Viste le varianti predisposte, per le norme predette, dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del Comitato elettrotecnico italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 delle Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, è inserito il seguente comma:

« Quando il calcolo delle fondazioni venga eseguito con un metodo suffragato dall'esperienza e con formule che tengano conto, anche implicitamente, del necessario grado di sicurezza, non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente ».

Il terzo comma dell'art. 9 è modificato come segue:

« Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo ».

Art. 2.

All'art. 13 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV l'angolo suddetto può essere ridotto a 15° ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 16 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è modificato come segue:

« In casi eccezionali, e in particolare per linee a tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei trasporti può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato ».

Art. 4.

Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 17 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il seguente comma:

« Si fa eccezione per le linee con tensione di esercizio uguale o superiore a 200 kV, per le quali è ammesso raggiungere nelle condizioni suddette il 50 % del carico di rottura; in tal caso si deve anche verificare che alla temperatura di + 15° C senza sovraccarico la sollecitazione del conduttore non superi il 30 % del carico di rottura ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 18 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto è modificato come segue:

« Il complesso del dispositivo d'isolamento, comprese le parti metalliche (perni, attacchi, ecc.), deve avere un carico di rottura non minore del carico di rottura del conduttore ».

Art. 6.

Il n. 2) del primo comma dell'art. 21 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

« 2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quella di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora, normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) ».

Il n. 4) del secondo comma del medesimo art. 21 è sostituito con il seguente:

« 4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) ».

Art. 7.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 23 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è inserito il comma seguente:

« Non è necessario procedere alla verifica secondo il comma precedente qualora le fondazioni vengano calcolate coi metodi seguenti:

a) per le fondazioni a blocco unico il massimo momento di rovesciamento non deve superare il valore dato dalla formula:

$$M_r = 0,9\left(800\, bc^3 + \frac{Pa}{2}\right)$$

dove M_r = massimo momento di rovesciamento, in kgm
P = somma dei carichi verticali, in kg
a e b = dimensioni del blocco in direzione rispettivamente parallela e normale a quella delle forze esterne applicate al sostegno, in m
c = profondità del piano di appoggio del blocco di fondazione, in m;

b) per le fondazioni a piedini separati la base va dimensionata in modo che la pressione sul terreno esercitata dalla parte compressa non superi 2 kg/cm². Inoltre si deve eseguire la verifica a strappamento, tenendo conto di un volume di terra interessato costituito da un cono con generatrici a 30° sulla verticale: in queste condizioni il coefficiente di sicurezza allo strappamento nell'ipotesi più sfavorevole deve essere almeno uguale a 1,1 ».

Il terzo comma del medesimo art. 23 è modificato come segue:

« Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede l'osservanza di alcuna particolare prescrizione di calcolo »

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 41 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

« In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 51 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente:

« I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con derivazioni telefoniche di abbonato, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 52 delle norme indicate nell'articolo 1 del presente decreto è modificato come segue:

« In casi eccezionali, e in particolare per linee con tensione uguale o superiore a 200 kV, l'organo competente del Ministero delle poste e telecomunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato ».

Art. 11.

L'art. 64 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito dal seguente:

« I conduttori della campata di attraversamento devono esere fissati secondo le norme dell'art. 18, salvo che si tratti di attraversamenti di linee elettriche a tensione uguale o superiore a 200 kV con linee elettriche a b. t. o con derivazioni di utenza, per i quali non è richiesto il dispositivo con doppia catena di isolatori ».

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — TUPINI — TREMELLONI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi di Stato per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici, nonchè l'intesa fra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione per quanto riguarda il vice presidente ed i componenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo succitato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi di Stato per il triennio 1948-1950 è presieduto dal Ministro o, per sua delega o in caso di sua assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed è composto:

dal prof. Luigi Einaudi, vice presidente;
dall'avv. Yacini Stefano;
dal prof. Chabod Federico;
dal prof. Cessi Roberto;
dal prof. Torelli Pietro;
dal prof. Pontieri Ernesto;
dal prof. Di Carlo Eugenio;
dal prof. Falco Giorgio;
dal prof. Federici Vincenzo, designato dall'Accademia nazionale dei Lincei;
dal prof. Ghisalberti Alberto Mario, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;
dal dott. Cataldi Giuseppe, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dal prof. Moscati Ruggero, rappresentante del Ministero degli affari esteri;
dal dott. Federico Vincenzo, rappresentante del Ministro per la grazia e giustizia;
dal dott. Bonfiglio Francesco Aurelio, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
dal direttore generale dell'Amministrazione civile;
dal capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato.

Alle sedute interverrà, con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 6°, scelto dal presidente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Lombardo Antonino, direttore di 2ª classe degli Archivi di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1948
Registro Interno n. 3, foglio n. 134. — VILLA

(779)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1948.

Sostituzione di un membro della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1947, col quale è stata costituita la Commissione per la riforma della previdenza sociale;

Viste le dimissioni rassegnate dal prof. Guido Maria Baldi da componente della Commissione predetta, a seguito della sua nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ferruccio Pergolesi docente di diritto del lavoro è nominato membro della Commissione per la riforma della previdenza sociale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, in sostituzione del prof. Guido Maria Baldi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 223. — FERRARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1947.

Cessazione della gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Bari e ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070, con il quale venne istituita la Stazione agraria sperimentale di Bari;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre stesso anno, registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 254, con il quale veniva affidata ad un commissario, nella persona del prof. Aldo Amaduzzi, l'amministrazione straordinaria del predetto ente;

Ritenuta l'opportunità di ricostruire l'amministrazione ordinaria della Stazione suddetta;

Decreta:

Il prof. Aldo Amaduzzi cessa dall'incarico di commissario della Stazione agraria sperimentale di Bari, di cui viene ricostituita l'amministrazione ordinaria ai sensi del citato decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 1, *foglio n.* 350. — MARRA

(639)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Proroga del termine di validità del francobollo da lire dieci emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1947, col quale è stato disposto che la validità del francobollo ordinario da dieci lire, emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945 e stampato nel coloro ardesia, cessi col 1° gennaio 1948;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare la validità del francobollo anzidetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di validità del francobollo ordinario da dieci lire, avente per vignetta un martello che spezza una catena e stampato nel coloro ardesia, è prorogato a tutto il 30 aprile 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 3, *foglio n.* 159. — MANZELLA

(711)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1948.

Sostituzione di membri del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per il commercio, professionisti e artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice-commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1946, concernente la nomina del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori le rispettive organizzazioni sindacali nazionali;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1948, l'avv. Arnaldo Messina è nominato membro del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per il commercio e professionisti e artisti, in sostituzione dell'avv. Filippo Micozzi, quale rappresentante dei datori di lavoro.

Con la stessa decorrenza i signori Calliccia Giuseppe, Tiberi Bruno e Ronci Aldo, sono nominati membri del Comitato predetto, quali rappresentanti dei lavoratori in sostituzione, rispettivamente, dei signori Del Vicario dott. Mario, Matteucci avv. Mario Virginio, Fazio avv. Alfredo.

Roma, addì 30 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

(641)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1948.

Sostituzione del presidente del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, approvato col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 339;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1947, con il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo ed il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale assistenza musicisti;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1947, con il quale è stato nominato presidente della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti il maestro Giuseppe Mulè;

Vista la designazione del Sindacato nazionale dei musicisti;

Decreta:

In sostituzione del presidente del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti maestro Mulè Giuseppe dimissionario è nominato il maestro Scuderi Gaspare.

Roma, addì 31 gennaio 1948

(667) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla Società fonderia e smalteria ligure, con sede in Savona, ad allestire un impianto per la produzione di articoli igienico-sanitari in ghisa smaltata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla costituenda Società fonderia e smalteria ligure, con sede in Savona, per allestire, nella zona di Savona, un nuovo impianto per la produzione di articoli igienico-sanitari in ghisa smaltata;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla costituenda Società fonderia e smalteria ligure, con sede in Savona, è vietato allestire, nella zona di Savona, un nuovo impianto per la produzione di articoli igienico-sanitari in ghisa smaltata.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(739) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1948.

Divieto alla Società Fonderia di Vittuone, con sede in Vittuone (Milano) ad attivare una fonderia di ghisa e di metalli non ferrosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla Società Fonderia di Vittuone, con sede in Vittuone (Milano) per attivare, in detta località, una fonderia di ghisa e di metalli non ferrosi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società Fonderia di Vittuone, con sede in Vittuone (Milano), è vietato attivare, in detta località, una fonderia di ghisa e di metalli non ferrosi.

Roma, addì 10 febbraio 1948

(734) *Il Ministro*: TREMELLONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 49 del 4 febbraio 1948 riguardante lo sblocco dei prodotti per la prima infanzia (polveri di latte e farine lattee) ed i prezzi del latte condensato zuccherato e dei granoturchi da seme, esonerati in campo, selezionati, di produzione 1947-48.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 49 del 4 febbraio 1948, ha stabilito quanto appresso:

1. — LATTE CONDENSATO ZUCCHERATO

Il prezzo del latte condensato zuccherato, con titolo di grasso 5 %, per i quantitativi vincolati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, è fissato in L. 7680, per cassa contenente 48 scatole di prodotto, pari a L. 160, la scatola.

Il prezzo si intende per merce resa franco stabilimento di produzione a decorrere dal 1° gennaio 1948.

2. — PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA

Gli alimenti per la prima infanzia (polveri di latte e farine lattee) sono temporaneamente restituiti, con decorrenza immediata, alla libera contrattazione.

3. — GRANOTURCHI DA SEME, ESONERATI IN CAMPO, SELEZIONATI, DI PRODUZIONE 1947-48.

I prezzi dei granoturchi da seme, esonerati in campo, selezionati, di produzione 1947-48, per merce nuda, comprese le spese d'insaccatura, pesatura e confezionatura, resa stabilimento di selezione, sono fissati nella misura di:

L. 6925 al quintale per la 1ª categoria
L. 5875 al quintale per la 2ª categoria
L. 5560 al quintale per la 3ª categoria

Detti prezzi sono comprensivi:

del prezzo base;

del compenso di coltivazione e selezione in campo, incluse le maggiorazioni per caratteristiche;

del compenso al selezionatore in L. 1150 al quintale, indistintamente per le tre categorie di granoturco selezionato, comprese le spese di trasporto dall'aia dell'azienda agricola allo stabilimento ed ogni altra spesa inerente alle operazioni di selezione e di distribuzione;

dell'imposta generale sull'entrata e dell'addizionale straordinaria all'I.G.E.

(832)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione

L'Alto Commissariato per l'alimentazione rinuncia temporaneamente ad esercitare sul tonno e tonnetto d'importazione il vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1947, n. 262.

La rinuncia ha decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comprende tutte le partite nazionalizzate entro il 30 aprile 1948.

Gli importatori, pur potendo liberamente disporre delle partite di merci sopra elencate senza attendere il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, sono comunque tenuti per le partite stesse, anche nei periodi per i quali viene disposta la rinuncia all'esercizio di vincolo, alla denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.

Roma, addì 19 febbraio 1948

(831) *L'Alto Commissario*: RONCHI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1948, registro n. 3, foglio n. 188, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova, di un mutuo di L. 45.020.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(797)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bardi (Parma), di un mutuo di L. 468.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(718)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Riva Trigoso (Sestri Levante)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20 febbraio 1948 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 840 sita in località Riva Trigoso (Sestri Levante), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 30, mappale 193 del comune di Sestri Levante.

(838)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20 febbraio 1948 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 640 sita in località San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 5, mappale n. 143 del comune di San Benedetto del Tronto

(839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Piacenza

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154 e con le limitazioni indicate nelle premesse del citato decreto Ministeriale 21 febbraio 1948, il piano parziale di ricostruzione della città di Piacenza, vistato in una planimetria in scala 1:1000, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(836)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Borgo San Lorenzo (Firenze)

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154 e con le limitazioni e modifiche indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Borgo San Lorenzo, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 febbraio 1948 - N. 28

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,30
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,55
Redimibile 3,50 % 1934	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,20
Id. 5 % 1936	88,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,90
Id. 5 % convertiti 1951	98,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1948 - N. 29

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	87,575
Redimibile 3,50 % 1934	68,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,20
Id. 5 % 1936	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	80,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,50
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,975
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 20 ottobre 1946, n. 23550, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Prospero Giura, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alfio Monastra, medico provinciale;
prof. dott. Gianfranco Cavalli, docente di patologia chirurgica e primario dell'ospedale di Calcinate;
prof. dott. Giuseppe Gastaldi, docente di patologia medica e primario dell'Ospedale maggiore di Bergamo;
dott. Guido Gilberti, medico condotto;

Segretario:
dott. Luigi Bellazzi Monza.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(689)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli, in data 15 giugno 1947, n. 6545, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Federico D'Aiuto, vice prefetto;

Componenti:
prof. dott. Mario Mazzeo, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
prof. dott. Aurelio Fortunato, libero docente di patologia medica;
dott. Gennaro Fusco, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Orsi, direttore dell'Ufficio d'igiene del comune di Napoli;

Segretario:
dott. Alfonso Ferrara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(688)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 20 ottobre 1945, n. 23550, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Prospero Giura, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alfio Monastra, medico provinciale;
prof. dott. Fiorenzo Clauser, docente universitario e primario del reparto ostetrico dell'ospedale maggiore di Bergamo;
dott. Giorgio Ciabò, libero esercente specializzato in ostetricia;
Gerolama Dossi, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Luigi Bellazzi Monza.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 gennaio 1948

(690) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.